

## **Obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio.**

*(Circolare n. 6019 del 13 luglio 1984)*

Sono pervenute al C.S.M. richieste di magistrati tendenti ad ottenere l'autorizzazione a risiedere in Comune diverso dalla sede del proprio ufficio, nonché quesiti di capi di ufficio intesi a conoscere della possibilità di concedere direttamente autorizzazioni in tal senso.

Il Consiglio Superiore della Magistratura non potendo dar luogo ad autorizzazioni provvisorie non consentite da alcuna disposizione di legge, e talvolta tuttavia concesse, ha ritenuto perciò opportuno sottoporre a riesame la materia oggetto già delle circolari del 14 marzo 1966 e del 9 marzo 1967, di contenuto sostanzialmente negativo, sul presupposto dell'aggravata difficoltà di reperire alloggi e dell'accentuata possibilità di raggiungere con rapidità, per il miglioramento delle strade e dei mezzi di comunicazione, località anche non propriamente vicinissime.

Il Consiglio Superiore della Magistratura intende comunque riaffermare la validità dell'obbligo della residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio, sia per ragioni di doverosa reperibilità, sia perché è necessario che i cittadini abbiano una immagine corretta dell'amministrazione della giustizia con possibilità di immediato contatto con il magistrato o con i magistrati della giurisdizione di appartenenza. Anche se occorre riconoscere che talvolta l'accesso all'ufficio è più rapido provenendo da località viciniori anziché dall'interno stesso delle grandi città.

Fermo restando perciò l'obbligo della residenza sancito nella prima parte dell'art. 13 c.p.v. dell'Ordinamento giudiziario, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto, con delibera del 3 aprile 1984, non incompatibile tale norma con quella della stessa legge con quella di pari contenuto dell'art. 12 c.p.v. del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede la possibilità, per il Capo dell'Ufficio di concedere, "per rilevanti ragioni" l'autorizzazione all'impiegato "a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere".

Da tale norma si ricavano due proposizioni:

1) l'eccezionalità dell'autorizzazione che rafforza il contenuto dell'obbligo con riferimento alla esistenza di ragioni rilevanti per la concessione;

2) il prevalente interesse della P.A. al corretto e completo adempimento dei doveri connessi alle proprie funzioni.

Su questa strada si muove la presente circolare che mira a precisare le modalità di applicazione di tale normativa ai magistrati, prendendo atto della situazione che si è determinata specie negli ultimi anni, con danno, talvolta, disciplinarmente valutato, per l'amministrazione della giustizia.

Al fine di individuare concretamente i Capi degli Uffici cui spetta la facoltà di concedere tali autorizzazioni, si precisa che competenti sono:

a) il presidente della Corte di Appello e i presidenti delle sezioni distaccate per i consiglieri della Corte e per i presidenti del Tribunale del distretto;

b) il procuratore generale e gli avvocati generali delle sezioni distaccate per i sostituiti procuratori generali e per i procuratori della Repubblica del distretto;

c) il presidente del Tribunale per i presidenti di sezione, per i giudici del Tribunale, per i consiglieri pretori e per i pretori delle Preture non divise in sezioni;

d) il procuratore della Repubblica per i sostituiti;

e) i consiglieri pretori per i pretori addetti al loro ufficio.

Non possono essere autorizzati a risiedere fuori sede i Capi delle Corti di Appello anche perché frequentemente viene ad essi corrisposta la indennità di missione, che presuppone l'avvenuto trasferimento di residenza nella sede di ufficio.

Le autorizzazioni potranno essere concesse, valutate le specifiche ragioni adotte dagli interessati e le necessità dell'ufficio di appartenenza, solo quando possono essere pienamente soddisfatte le esigenze del servizio. Più rigoroso controllo si esige laddove a richiedere l'autorizzazione siano i dirigenti di uffici e per quelle attività che impongono un'immediata presenza del magistrato in sede.

I capi degli uffici nel concedere le autorizzazioni, dovranno valutare le esigenze di famiglia, le concrete difficoltà a trovare un'adeguata sistemazione nella sede di ufficio, l'effettiva residenza della famiglia del magistrato, le distanze chilometriche e i mezzi di trasporto tra la sede di residenza e quella di ufficio; l'eventuale possesso di propri mezzi di locomozione, il tempo effettivamente occorrente per raggiungere l'ufficio giudiziario.

Nelle richieste di autorizzazione, gli interessati, pertanto dovranno precisare tutte le anzidette circostanze personali e di ufficio e rilasciare dichiarazione di esonero da responsabilità per l'amministrazione medesima per ogni evento che dovessero subire *in itinere*, fuori della sede di ufficio.

L'autorizzazione potrà essere concessa anche quando sia stata assicurata al magistrato, per ragioni di personale sicurezza precedentemente vagliate e riconosciute, l'uso di autovetture blindate di proprietà dell'amministrazione, ma la valutazione delle necessità esposte dall'interessato dovrà essere particolarmente rigorosa, al fine di evitare il più possibile il conseguente aggravio di spesa che una tale situazione obiettivamente determina.

Al fine di una più completa ed obiettiva valutazione dei predetti elementi, i Capi degli Uffici richiederanno il parere dei competenti Consigli giudiziari e comunicheranno quindi agli interessati le proprie determinazioni con provvedimento motivato. Di ogni autorizzazione concessa dovrà essere rimessa copia al C.S.M. che provvederà a prenderne nota in apposito registro e all'interessato, il quale, in caso di rifiuto, potrà rivolgere reclamo al C.S.M. spiegandone i motivi.

La rimessione al Capo dell'Ufficio del potere di concedere l'autorizzazione infatti non può significare rinuncia del Consiglio Superiore ad intervenire nella materia in esame, trattandosi di provvedimenti comunque relativi allo *status* del magistrato, rientranti perciò nella previsione dell'art. 10 della legge n. 195 del 1958. Tale intervento inoltre assicura un'obiettiva adozione di criteri da parte dei Capi degli Uffici e costituisce al tempo stesso idonea garanzia di parità di trattamento.

Si raccomanda ai Capi di Ufficio una diligente ed accurata valutazione delle ragioni addotte al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria nei singoli uffici.